



**TRIBUNALE DI PALERMO**

**Sezione I Civile**

**Verbale di udienza**

All'udienza del 11/12/2018 alle ore 9:46 innanzi al GOT *dr. Alfredo Dell'Utri*, nel procedimento iscritto al n° 8232 / 2017 r.g. pendente

tra



e

**MINISTERO DELL'INTERNO C/O COMMISSIONE  
TERRITORIALE DI AGRIGENTO**

E' presente per parte ricorrente l'avv. [redacted] in sostituzione dell'avv. *MAJORINI ROBERTO* la quale insiste in ricorso e chiede che la causa venga decisa. Deposita busta paga settembre e ottobre 2018.

**Il Giudice**

Decide la causa in corso di udienza, dando lettura alle ore 11:40 della seguente decisione.

Deposita separato decreto liquidazione compensi.



TRIBUNALE DI PALERMO

I SEZIONE CIVILE

Visto l'art. 702 bis c.p.c..

Il G.O.T. dott. [REDACTED] in funzione di Giudice Unico della I Sezione Civile, in corso di udienza, alle ore 11:40, dà lettura della seguente:

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al Ruolo Generale n. 8232/17.

PROMOSSO

da [REDACTED], nato il [REDACTED] in Pakistan, elettivamente domiciliato in Agrigento, via Empedocle n. 111, presso lo studio dell'Avv. Roberto Majorini che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto introduttivo;

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di TRAPANI, sezione AGRIGENTO.

Resistente

E

Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palermo.

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

Del provvedimento Prot. EST. AG. n. 390/16, emesso della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale nella seduta del 16.02.2017 e notificato il 10.04.2017, in cui si decideva di non riconoscere la protezione internazionale.

PERTANTO

La parte ricorrente chiedeva - oltre ad annullare la decisione sopra richiamata – il riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dall'art.



14 del D.Lgs. n. 251/2007.

In subordine, la protezione umanitaria ex art. 5, co. 6 del D.Lgs. n. 286/1998.

Visti gli atti;

#### OSSERVA

Con ricorso iscritto al ruolo generale il 10.05.2017 veniva chiesto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 25/2008, di annullare la delibera indicata in epigrafe e, per l'effetto il riconoscimento della protezione internazionale.

La Commissione Territoriale, nel costituirsi, chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorrente deduceva che lasciava il paese a seguito delle minacce subite da alcuni delinquenti del luogo. Infatti, assisteva a un omicidio e per questo denunciava il fatto all'autorità locale.

In caso di rimpatrio, teme di essere ucciso dalle persone che aveva denunciato.

La domanda principale deve trovare accoglimento.

Infatti, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 251/2007, il richiedente è ammesso alla protezione sussidiaria se sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel proprio Paese, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

A tale proposito sono considerati danni gravi: *“a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”* (art. 14 D.Lgs. n. 251/2007).

Proprio a tale ultima fattispecie, l'allegazione del ricorrente evidenzia la condizione di diffusa indiscriminata violenza che connota il paese da cui proviene. In particolare, proprio dalla zona di provenienza del richiedente (regione del Punjab) si registrano situazioni di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato. Pertanto, nel caso di specie si rientra nella previsione di cui all'art. 14 lett. c) del D.Lgs. n. 251/2007.



Secondo il rapporto annuale di *Amnesty International*, in Pakistan, si sono verificati e continuano a verificarsi attacchi indiscriminati nei confronti di civili. Inoltre, a causa del protrarsi del conflitto tra le forze di sicurezza e i talebani pakistani, *“quasi un milione di persone sono rimaste sfollate”*.

Orbene, sempre da notizie estratte da internet e, in particolare da Amnesty International, viene confermato che il livello di violenza nella zona di riferimento, risulta essere alquanto elevato.

Da ultimo, nella città di Lahore a fine marzo 2016 avveniva un attentato terroristico che provocava innumerevoli morti, tra i quali quasi trenta bambini.

Proprio dalla documentazione prodotta dal richiedente e, in particolare da *“Viaggiare Sicuri”*, si rappresenta che dalla zona di provenienza dello stesso *“la soglia di rischio permane particolarmente alta e le probabilità di rappresaglie da parte di organizzazioni terroristiche elevate”*.

In definitiva si riscontrano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria poiché appare effettivo il rischio – come stabilisce la normativa internazionale – alla propria incolumità in caso di rimpatrio.

Tenuto conto dell’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

Dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando.

Riconosce lo status di protezione sussidiaria;

compensa le spese del giudizio;

provvede come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione ex art. 83, comma III bis, DPR n. 115 del 2002.

Così deciso all’udienza del 11.12.2018

Il Giudice

Dott. 

